

**Verbale di assemblea straordinaria
in data 15 giugno 2023**



L'anno duemilaventitrè, addì quindici del mese di giugno alle ore 19:00 presso lo studio dell'avv. Antonella Savino sito in Moncalieri (TO) piazza Failla n. 3 bis, si è riunita l'Assemblea dell'ASSOCIAZIONE IN VOLO, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) variazione Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore, come da comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 s.m.i.;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, il Presidente Antonella Savino, la quale

constatato

che oltre a lei sono presenti i soci Chiara Penasso, Chiara Marchetti, Anselmo Carlo, Anselmo Matteo, Barillà Maria D'Ornella, Beltramo Valentina, Boccardo Michela, Calvi Caterina, Rosanna Cascino, Grazia Porta, Mario Davoli, Dionesi Laura, Fernicola Giovanna, Gardino Alessandra, Gardino Federica, Gardino Giorgio, Genesio Simonetta, La Leggia Roberta, Longo Daniele, Marino Domenica, Marrocu Graziella, Elisabetta Martella, Pacotto Carla, Riccio Erika, Antonella Russo, Margherita Sacco, Russo Arabella, Carla Zanone, Giancarlo Zulian, Elisa Calleri e Renato Dionesi;

che tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ciascuno per quanto lo riguarda, a qualsiasi contraria eccezione;

dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul sovracitato Ordine del Giorno e chiama da fungere da Segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Chiara Penasso.

Svolgimento dell'Ordine del Giorno

1) Variazione Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore, come da comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 s.m.i..

Il Presidente illustra la lettera di Regione Piemonte, che ha inviato comunicazione di preavviso di diniego, per mancato adeguamento dello Statuto in merito agli artt. 10, 11, 12 e 19 al D. Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore -, dà lettura delle modifiche da apportare e dello Statuto modificato.

I convenuti, preso atto della obbligatoria variazione dello Statuto, che va adeguato alla normativa vigente, all'unanimità

deliberano

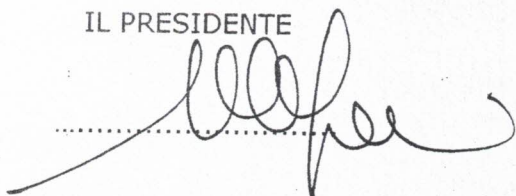
di variare lo Statuto secondo il D.Lgs. n. 117/2017.

2) Varie ed eventuali.

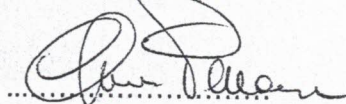
Nulla.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:45 circa previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

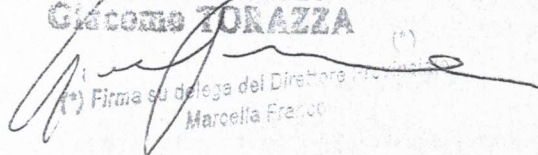


COMUNICAZIONE 22-06-2023

487 serie 3

EURO 236,00 (200,00 REGISTRO
36,00 BOLLO)

Il Funzionario
Giacomo TORAZZA



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco



**STATUTO DI
ASSOCIAZIONE IN VOLO APS**

di Moncalieri (TO)



Art. 1) E' costituita l'Associazione Culturale IN VOLO APS, associata alla F.I.T.A Federazione Italiana Teatro Amatori. L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) dalle persone fisiche ad essa affiliate. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2) L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità; di promuovere la diffusione teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale: art. 5 c. 1 lettera i) D.Lgs. 117/2017 ossia organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; art. 5 c. 1 lettera u) D.Lgs. 117/2017 ossia beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività: spettacoli di teatro, recitazione, canto e ballo per devolvere i ricavati delle vendite dei biglietti in beneficenza.

L'associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione IN VOLO, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

Art. 3) La sede legale dell'Associazione è in Moncalieri (TO) Via Sestriere n. 17.

Art. 4) Le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate al principio di "NON LUCRO". Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'azione di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per attività future. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ex art. 17 e 18 D.Lgs. 117/2017. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi.

Art. 5) L'Associazione è autorizzata, per espletamento della propria attività, ad usare



l'emblema della FITA.

Art.6) Sono soci coloro che verranno tesserati dall'Associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione e accettazione il presente statuto. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Presidente. In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 117/2017. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione ex art. 23 c. 3 D.Lgs. 117/2017.

Art 7) La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad accezione dei trasferimenti a causa morte e non soggette a rivalutazione.

Art 8) Il socio ha diritto di partecipare alle attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

Art 9) L'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti, in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Art.10) L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci aderenti, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diretto a chiunque abbia diritto di parteciparvi, con preavviso di almeno 3 giorni.

L'Assemblea delibera, a maggioranza semplice con qualunque numero di intervenuti, sui seguenti argomenti:

- Nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo
- Approvazione del Bilancio Preventivo
- Approvazione del Bilancio Consuntivo
- Estromissione del socio
- L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano
- Il volto è palese ed è ammessa delega scritta.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ex art. 21 c.c.: a) sulle modificazioni dello statuto; b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 11) Tutti i soci maggiorenni e minorenni, tramite gli esercenti la potestà genitoriale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttive dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla

vita associativa.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

- Formulazione dei Bilanci
- Pareri sull'ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci
- Definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi
- Attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
- Nomina del Segretario e del Direttore Artistico
- Approvazione dell'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, in quanto dimissionari, decaduti e deceduti, è esclusa la cooptazione dalle modalità di sostituzione dei componenti. Tale sostituzione è riservata all'assemblea ex art. 25 D. Lgs. 117/17.

Art 13) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea, il Presidente è rappresentante di diritto all'Assemblea Nazionale FITA.

Art. 14) L'economo provvede a riscuotere le Entrate ed a pagare le Spese annotandole in apposito Libro Cassa. La Segretaria cura gli adempimenti richiesti dagli enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. Resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 15) Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolgerà il suo lavoro in piena autonomia artistica e organizzativa in aderenza con l'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.16) L'esercizio amministrativo apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art 17) Il Bilancio Preventivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede " operativa" dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 di giugno di ogni anno.

Art 18) L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo ve la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 19) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ex art. 21 c.c.. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia



Sociale, ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/17. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



Art 20) Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei soci, da eventuali contributi pubblici e privati, da attrezzature teatrali e da ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 21) Tutti i soci possono effettuare donazioni o conferimenti di materiale, oggetti, utensili e attrezzature utili allo svolgimento delle attività. Tali concessioni, espressamente dichiarate in tal senso, si intendono liberali e gratuite, senza pretesa di compenso alcuno e non possono costituire in alcun modo sostituzione di quote assicurative.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Art 22) E' ammesso il recesso volontario da parte di qualsiasi socio e/o componente IN VOLO, in qualunque momento, anche dietro semplice comunicazione verbale al Presidente o ad uno dei membri del Consiglio Direttivo. Il socio che recede non ha diritto a rimborsi si alcun genere.

Art. 23) E' obbligatoria la presenza dei soci nei giorni settimanali fissati per attività, prove e lezioni.

Art. 24) Agli incontri è necessaria la massima puntualità e nel caso vi sia l'impossibilità di partecipazione è obbligatorio avvertire la Segreteria o qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

Art 25) Per eventuali altri spettacoli è necessario dare l'adesione.

Art. 26) Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Moncalieri, lì 15 giugno 2023

Antonella Savino

Chiara Marchetti

Chiara Penasso

